

## **DELIBERA N. 79/13/CSP**

### **ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' ONDA TV S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE "ONDA TV") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA AGCOM N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

#### **L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 luglio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 3 e 5;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003, e successive modifiche, tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*” assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 10 giugno 2009;

VISTA la legge della Regione Abruzzo del 24 agosto 2001, n. 45, istitutiva del Comitato Regionale per le Comunicazioni dell’Abruzzo;

VISTA la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro, sottoscritta in data 1 aprile 2011 per l’attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni dell’Abruzzo delle funzioni in tema di comunicazioni nell’ambito della Regione Abruzzo;

RILEVATO che dall’attività di monitoraggio espletata il Co.re.com. Abruzzo ha accertato, in data 18 febbraio 2013, la violazione del disposto di cui all’articolo 3 comma 2, del Regolamento di cui alla Delibera Agcom n. 538/01/CSP e s.m.i. da parte della società Onda Tv S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Onda Tv, per aver interrotto il notiziario superiore a trenta minuti mandato in onda in data 4 settembre 2012, per non aver debitamente inserito sullo schermo la scritta “pubblicità” nel corso della trasmissione di alcuni messaggi pubblicitari (“Acqua Garden”, “Arredamenti Velo”, “BCC Pratola Peligna”, “Bimbo Mania”) fra i complessivi 8 trasmessi;

VISTO l’atto, Cont. n. 1/2013 del Comitato Regionale per le Comunicazioni Abruzzo, datato 19 febbraio 2013 e notificato in data 21 febbraio 2013 alla società sopra menzionata, che contesta al fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale

Onda Tv, nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno 4 settembre 2012, la violazione del disposto contenuto nell'articolo 3 comma 2, del Regolamento di cui alla Delibera Agcom n. 538/01/CSP e s.m.i.;

CONSIDERATO che la parte non ha fatto pervenire alcuno scritto difensivo, documento o richiesta di audizione entro il termine di trenta giorni dal citato atto di contestazione;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Abruzzo ribadendo la sussistenza della violazione per i fatti contestati, ha proposto a questa Autorità, in data 24 maggio 2013, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria sia pure nel minimo edittale, pari a euro 1.033,00, per il giorno in cui si è verificata la violazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 comma 2, del Regolamento di cui alla Delibera Agcom n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni *«Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità o televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita»;*

RILEVATO che allo stato degli atti istruttori la violazione contestata appare documentata dal monitoraggio svolto dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Abruzzo su delega dell'Autorità;

CONSIDERATO che ad esito della valutazione della documentazione istruttoria si rileva dimostrata in atti dal monitoraggio effettuato dal Co.re.com. su delega dell'Autorità, la violazione della disposizione contestata alla Soc. Onda Tv S.r.l., fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale Onda Tv;

RITENUTA, pertanto, meritevole di accoglimento la proposta del Co.re.com. Abruzzo;

RITENUTO che il comportamento del fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Onda Tv riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa in data 4 settembre 2012 integra la violazione della disposizione contenuta nell'art. 3 comma 2 del Regolamento di cui alla Delibera Agcom n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, per aver trasmesso alcuni messaggi promozionali privi di segnalazione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, considerato l'ambito locale di diffusione dei messaggi pubblicitari in assenza di segnalazione, non conforme alle vigenti disposizioni;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non risulta aver documentato che la stessa abbia adottato alcun comportamento in proposito, al fine di eliminare o di attenuare le conseguenze della violazione in questione;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve anche essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*: le stesse in considerazione dei requisiti per la titolarità dell'autorizzazione per la fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione al netto di ogni onere accessorio;

VISTO l'articolo 3 comma 2, del Regolamento di cui alla Delibera Agcom n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

#### **ORDINA**

alla società Onda Tv S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Onda Tv con sede a Sulmona (AQ), Viale Mazzini, 3, di pagare la sanzione

amministrativa di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 3 comma 2, del Regolamento di cui alla Delibera Agcom n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni.

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 79/13/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 79/13/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 18 luglio 2013

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani